



L'APPLICAZIONE INTERINALE DELLA DISCIPLINA VINCOLISTICA

di Fabrizio Lemme

La dichiarazione di particolare interesse storico-artistico (un tempo chiamata "notifica": oggi la denominazione è mutata, per sottolineare un suo discutibile carattere dichiarativo, non costitutivo, perché la qualità che determina il vincolo dovrebbe **preesistere** al provvedimento) comporta una serie di limitazioni a carico del proprietario del bene che forma oggetto del provvedimento.

Tali limiti sono essenzialmente:

- a. il previo assenso della competente Soprintendenza a qualunque intervento conservativo sul bene ed a qualsiasi suo spostamento (art. 21);
- b. l'impossibilità di ottenere l'esportazione o anche la semplice spedizione intracomunitaria (art. 65);
- c. la necessità (artt. 60 e ss.) di comunicare agli organi di tutela qualsiasi alienazione *in itinere*, con la possibilità dell'esercizio di una potestà ablativa, che si definisce come *diritto di prelazione* (lo Stato, con provvedimento per il quale è previsto un termine perentorio di giorni 60 (art. 61/1), può disporre l'acquisto a proprio favore del bene, ad un prezzo normalmente corrispondente a quello convenuto con il privato ma pagabile nei limiti e nei tempi delle disponibilità di bilancio);
- d. il divieto di procedere a consegna del bene in

pendenza del termine per l'esercizio della prelazione (art. 61/4);

- e. l'obbligo di sottostare al potere ispettivo delle Soprintendenze competenti (artt. 18-19).

Il procedimento di dichiarazione è regolato dagli artt. 14 e ss. del Codice dei Beni Culturali: l'**avvio** è costituito da una comunicazione del Sovrintendente al proprietario o possessore o detentore del bene, la **conclusione** dall'atto dichiarativo, emanato dal Sovrintendente Regionale e notificato tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

La giurisprudenza ha chiarito che, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento deve essere almeno consegnato al notificatore o all'Ufficio Postale, restando indifferente la data dell'effettiva consegna al destinatario.

Da tale momento, avranno effetto tutti i limiti prima elencati.

Peraltro, l'art. 14, al IV co. prevede, **a far tempo dall'avvio del procedimento**, "*l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del presente titolo*": in sintesi, si applicano in via cautelare le norme relative ai poteri ispettivi, al divieto di restauri e spostamenti non autorizzati, alla necessità della comunicazione degli



atti di trasferimento. Si noti: **per effetto dell'avvio del procedimento, non spetta allo Stato il diritto di prelazione, previsto nella sezione II del capo IV.**

Ma quanto dura questa applicazione interinale?

Il V co. dell'art. 14 circoscrive questa durata *"alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2 co. II della Legge 7 agosto 1990 n. 241"*.

In proposito, occorre un chiarimento.

Fino all'entrata in vigore della Legge n. 241, i procedimenti amministrativi avevano una disciplina differenziata o, a volte, non erano regolati da alcuna norma di legge, con un conseguente caos normativo e burocratico.

Nel 1990, si ritenne necessario rendere **trasparente** l'azione amministrativa, con una disciplina organica, che delimitava anche nel tempo i procedimenti della P.A..

Gli artt. 2/2 e 4/1 della Legge cit. demandavano ad un regolamento adottato con decreto ministeriale la determinazione da parte delle P.A. dei termini entro cui dovesse concludersi ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Con D.M. 13 giugno 1994 n. 495 (G.U. 187 dell'11 agosto 1994), il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali emanava un regolamento nel quale, alla tab. A, erano fissati differenziati termini di conclusione dei procedimenti dichiarativi dell'interesse storico-artistico particolarmente

importante.

Per i beni mobili, tale termine è di giorni 120.

Deriva da questo che, ove nel termine previsto dal D.M. il procedimento di dichiarazione dell'interesse storico ed artistico non sia giunto a conclusione, l'applicazione interinale delle misure protettive cesserà automaticamente ed il proprietario, in conseguenza, non sarà più sottoposto ad alcun limite.

Si può concludere con una piana osservazione: almeno in questo, vi è un metodo senza follia!